



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNO VII ANNALI 2019 DEL DIPARTIMENTO JONICO ESTRATTO

CATALDO DE SINNO

La disciplina dell'anatocismo bancario fra incertezze,  
contraddizioni e problemi irrisolti





DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,  
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,  
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Domenico Garofalo,  
Concetta Maria Nanna, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Paolo Pardolesi,  
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Massimo Bilancia,  
Annamaria Bonomo, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,  
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Moliterni,  
Fabrizio Panza, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

*Contatti:*

Prof. Nicola Triggiani  
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici  
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco  
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy  
e-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)  
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>



# SAGGI



Cataldo De Sinno

LA DISCIPLINA DELL'ANATOCISMO BANCARIO FRA INCERTEZZE,  
CONTRADDIZIONI E PROBLEMI IRRISOLTI\*

ABSTRACT

L'anatocismo bancario negli ultimi anni è stato oggetto di attenzione particolare dal legislatore italiano, intervenuto contraddittoriamente per disciplinarlo, abolirlo e poi invece reintrodurlo. Permangono tuttavia perplessità e obiezioni non solo in ordine alla coerenza sistematica della attuale disciplina ma anche riguardo a specifici profili di incostituzionalità

Banking anatocism (compound interest) in recent years has been the subject of particular attention by the Italian legislator, who intervened contradictorily to discipline it, abolish it and then reintroduce it. However, perplexities and objections remain, not only with regard to the systematic consistency of the current discipline but also with regard to specific profiles of unconstitutionality

PAROLE CHIAVE

Interessi – Capitalizzazione – Anatocismo

Financial Interest – Capitalization – Anatocism

SOMMARIO: 1. Il «problema» dell'anatocismo e la nascita di una disciplina specifica per l'anatocismo bancario. – 2. La morte apparente dell'anatocismo bancario e la sua proditoria ... rinascita. – 3. (Segue:) i problemi giuridici irrisolti. Tutela della banca o tutela del cliente? Possibili soluzioni e profili di illegittimità costituzionale della vigente disciplina dell'anatocismo bancario.

1. È noto come il ricorso all'anatocismo<sup>1</sup>, pur non volendo dare per scontata la contiguità con il fenomeno usurario<sup>2</sup>, possa dar luogo ad abusi e vessazioni in danno del debitore; ciò, naturalmente, può avvenire anche nell'ambito specifico dei contratti

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco

<sup>1</sup> L'anatocismo consiste, come è noto, nella produzione di interessi sugli interessi, con l'effetto evidente di accrescere il debito, così che gli interessi scaduti si uniscono al capitale producendo a loro volta interessi «in progressione geometrica», cfr., E. Simonetto, voce *Interessi*, in *Encicl. giur.* Treccani, XVII, Roma, 1988, p. 2.

<sup>2</sup> La contiguità tra anatocismo e usura è stata affermata senza mezzi termini in dottrina da chi lo ha ritenuto «uno degli espedienti più raffinati ed efficaci dell'usura», cfr., A. Montel, voce *Anatocismo*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. I, 1, Utet, Torino, 1957, p. 613, o, comunque, da parte di chi ha rilevato si tratti di una fattispecie che «spesso concorre a determinare casi di usura e di illecita sopraffazione», E. Simonetto, voce *Interessi*, cit., p. 2.

bancari. In realtà, la possibile degenerazione nel fenomeno nell'usura<sup>3</sup> di cui, secondo alcuni, costituirebbe l'«anticamera», ha fatto sì che anche l'anatocismo - pur essendo di per sé un fenomeno giuridico distinto e con conseguenze esclusivamente civilistiche<sup>4</sup> - fosse, per la sua pericolosità, comunque guardato con sfavore sia dal legislatore che, conseguentemente, dagli interpreti. E così, mentre il codice civile contiene una norma limitativa costituita dall'art. 1283<sup>5</sup>, anche la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione<sup>6</sup>, soprattutto dopo il *revirement* - di cui si riferirà in appresso - sulla natura dell'uso di anatocismo praticato nelle operazioni bancarie si è mostrata alquanto rigorosa.

Tuttavia uno snodo fondamentale si è avuto nel 1999, quando si è concretizzata la sottrazione della disciplina dell'anatocismo bancario a quella generale del codice civile con la creazione di una normativa autonoma, *ex art.* 120, secondo comma t.u.b. Negli anni successivi questa norma avrebbe poi determinato un'ossessiva attenzione dal legislatore con modifiche, contro-modifiche e meri tentativi di modifica.

L'antefatto dell'emanazione di una disciplina specifica dell'anatocismo bancario,

---

<sup>3</sup> Si deve peraltro considerare che in tempi remoti il termine «usura», anche per influenze religiose, era riferito alla mera produzione di interessi sui prestiti di danaro e non già, come in epoca odierna, ad una fattispecie caratterizzata dall'eccessiva entità del tasso d'interesse (o comunque dalla sproporzione tra le prestazioni aggravata dall'approfittamento delle difficoltà economico-finanziarie dell'obbligato). Così, secondo le religioni monoteiste, la mera pretesa di interessi sui prestiti di danaro costituiva «usura» ed era vietata. La religione ebraica conosceva il divieto degli interessi nel libro dell'Esodo - Es. 22, 24 - e nel Levitico - Lv 25, 37 (ma tale divieto era riferito ai rapporti tra gli ebrei essendo consentito invece prestare ad interesse allo straniero: Dt 23, 21). La religione cattolica storicamente aveva avversato l'usura con apposite disposizioni (per una ricostruzione del divieto canonico delle usure nelle varie fasi storiche, cfr., P.G., Caron, voce *Usura (diritto canonico)* in *Noviss. Dig. it.*, vol. XX, Utet, Torino, 1975, p. 378 ss.). Quanto alla religione islamica, le prescrizioni del Corano proibiscono l'interesse (*riba*): ne consegue la gratuità del prestito di denaro.

<sup>4</sup> Mentre l'anatocismo ha rilevanza nei rapporti civilistici, l'usura, costituisce anche un'ipotesi delittuosa (*ex art.* 644 c.p.).

<sup>5</sup> In dottrina, anche tenendo conto della disciplina adottata in altri ordinamenti, si è osservato come la norma suddetta rappresenti la presa di coscienza della necessità di coordinamento fra la libertà di determinazione degli interessi, da un lato, e le contestuali limitazioni imposte alla stessa, dall'altro: in tal senso, cfr., G., La Rocca, *L'anatocismo. Dall'inadempimento ai contratti di credito*, Esi, Napoli, 2002, *passim*.

<sup>6</sup> Un consolidato orientamento - decisamente contrario all'anatocismo bancario - è infatti rilevabile nella giurisprudenza degli ultimi venti anni: in particolare a segnare la svolta furono Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, p. 167 e Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, in *Dir. banca e mercato fin.*, I, 1999, p. 257. Attraverso un più attento esame della fattispecie *de qua*, giudici di legittimità osservarono che nei contratti bancari il ricorso all'anatocismo seguiva la logica propria degli usi negoziali (quali pratiche contrattuali formatesi esclusivamente a favore delle esigenze del ceto mercantile di riferimento) e non assumeva, pertanto, i connotati di un uso normativo in grado di poter derogare alla disciplina limitativa imposta dall'art. 1283 c.c. Tale pratica, quindi, non rappresentava un comportamento reiterato accompagnato dalla convinzione di doverosità di cui potesse essere comunque dimostrata la esistenza. In seguito sono state emanate numerose altre pronunce comprese le sentenze delle sezioni unite Cass. sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095 e Cass. sez. un. 2 dicembre 2010, n. 24418, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com). Cfr., da ultima, Cass., ord. 16 ottobre 2017, n. 24293, in <http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/23/>.



è da mettere in relazione al ribaltamento del precedente orientamento interpretativo giurisprudenziale *pro-banca*<sup>7</sup>, con la sopraggiunta negazione dell'esistenza di un uso normativo in deroga ai limiti fissati dalla norma del codice civile (art. 1283 c.c.) e la conseguente declaratoria di nullità delle relative clausole contrattuali<sup>8</sup>. A seguito di tale mutamento giurisprudenziale, il governo, nell'ambito di una legge delega per l'adeguamento della normativa interna alle direttive comunitarie emanate per il settore bancario (il d. legisl. 4 agosto 1999, n. 342), emanò una norma (inserita nel testo unico bancario) che disciplinava la capitalizzazione degli interessi<sup>9</sup>. Nei contratti bancari era così riconosciuta per legge la possibilità di anatocismo con il solo divieto di una diversa periodicità fra interessi attivi e passivi (adoperata invece nella prassi bancaria seguita fino ad allora).

2. Il legislatore dopo alcuni anni ebbe un ripensamento ed emanò una norma con la quale - modificando l'art. 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - veniva invece esclusa la capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari.

Infatti, l'art. 1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, riscrivendo la predetta norma del t.u.b., aveva stabilito che nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria «*gli interessi periodicamente capitalizzati*» non potessero «*produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*».

Nonostante una formulazione tecnicamente non ineccepibile<sup>10</sup>, emergeva peraltro

---

<sup>7</sup> La Cassazione aveva infatti inizialmente riconosciuto l'esistenza di un uso normativo di anatocismo nel campo delle operazioni bancarie (cfr., Cass., 15 dicembre 1981, n. 6631, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Interessi*, c. 1414, n. 6; conf., Cass., 19 agosto 1983, n. 5409, *Ivi*, 1983, voce *cit.*, c. 1525, n. 18; Cass., 5 giugno 1987, n. 4920, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Contratti bancari*, c. 627, n. 39).

In dottrina, per un'ampia ricostruzione in ordine all'esistenza di una «tradizione ultracentenaria» in materia di usi di capitalizzazione degli interessi, cfr., G. La Rocca, *L'anatocismo. Dall'inadempimento ai contratti di credito*, cit., p. 20 ss.

<sup>8</sup> Cfr., Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, p. 167; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, in *Dir. banca e mercato fin.*, I, 1999, p. 257. In seguito anche Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095, e Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, hanno negato l'esistenza di un uso normativo in deroga alle disposizioni dell'art. 1283 c.c.

<sup>9</sup> L'art. 25, comma 2, del d. legisl. 4 agosto 1999, n. 342, aggiunse un secondo comma all'art. 120, t.u.b., modificando anche la sua rubrica nella quale furono aggiunte le parole «*e modalità di calcolo degli interessi*». Il comma aggiunto dopo la modifica dunque recitava: «*Il CICR stabilisce modalità di calcolo e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori*».

Il provvedimento del CICR è stato emanato con Delib. 9 febbraio 2000.

<sup>10</sup> Si faceva riferimento infatti a «interessi periodicamente capitalizzati» e a «successive operazioni di capitalizzazione» in cui gli interessi «sono calcolati ...». Si deve comunque rilevare che non avrebbe senso una «capitalizzazione degli interessi» se la regola è che gli stessi non possono produrre ulteriori

inequivocabilmente l'intenzione di abolizione della pratica dell'anatocismo bancario, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi da tempo e in accoglimento delle opinioni di parte della dottrina<sup>11</sup>. E comunque va osservato che tale intervento legislativo si poneva decisamente in controtendenza rispetto a provvedimenti finalizzati a una preconcepita legittimazione di prassi contrattuali bancarie già pesantemente censurate dalla giurisprudenza: si pensi all'assurda sanatoria di quelle clausole di anatocismo trimestrale<sup>12</sup> che la giurisprudenza aveva invece considerato nulle, o alla «interpretazione autentica» parziale dell'art. 2935 c.c. (riferita cioè alle... sole «operazioni bancarie regolate in conto corrente») riguardante il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito intentata contro le banche<sup>13</sup>.

---

interessi (cioè non possono proprio essere capitalizzati). Infatti, è attraverso la capitalizzazione (cioè il passaggio degli interessi a capitale) che si determina il fenomeno della produzione di interessi sugli interessi. In ogni caso, applicando alla lettera la norma, sembrava che gli interessi dovessero essere dapprima capitalizzati («*interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione...*») e poi, mediante un calcolo successivo, essere invece detratti in modo da riferirli al solo capitale, potendo prodursi unicamente sulla «sorte capitale».

<sup>11</sup> Cfr., C. De Sinno, *L'Anatocismo nei contratti bancari: profili di costituzionalità della disciplina transitoria e linee evolutive dell'interpretazione giurisprudenziale*, in *Rass. dir. civ.*, p. 728 ss.; cfr., altresì, O. Latino, *Osservazioni in tema di capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, II, p. 578, nonché, soprattutto per ciò che concerne la pretesa bancaria di anatocismo anche dopo la chiusura del conto, A. Bregoli, *Anatocismo su conto chiuso?* in *Operazioni bancarie e procedure concorsuali*, a cura di S. Maccarone, A. Nigro, Giuffrè, Milano, p. 241 ss.

<sup>12</sup> La disciplina transitoria ex art. 25, comma 3, del d. legisl. 4 agosto 1999, n. 342, aveva addirittura anche previsto una sanatoria per le clausole di anatocismo bancario sino ad allora adoperate nella prassi contrattuale bancaria (cioè quelle che stabilivano una capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi e solo annuale per quelli passivi) nonostante le predette clausole fossero in evidente contrasto con il principio dell'unicità temporale di capitalizzazione sancito dalla stessa normativa. Così, *ope legis*, era stata sancita la «validità ed efficacia» delle clausole di anatocismo nei «contratti bancari in corso» al momento di entrata in vigore della normativa. Non si può non rimarcare l'uso improprio del potere di interpretazione autentica, dato l'assoluto difetto dei presupposti per l'esercizio dello stesso sia perché non v'era contrasto interpretativo giurisprudenziale e sia perché, in ogni caso, l'interpretazione autentica persegue ordinariamente lo scopo di chiarire il significato da attribuire a una data norma di legge e non già l'interpretazione di singole clausole contrattuali. Pertanto il predetto intervento sembrava orientato solo ad evitare la proliferazione di pronunce giurisprudenziali sulla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari.

<sup>13</sup> Poiché la Cassazione a sezioni unite (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)) aveva stabilito – in una fattispecie relativa ad un'apertura di credito in conto corrente – che il *dies a quo* per il calcolo della prescrizione del diritto del contraente alla restituzione di somme incassate dalla banca in base a pretese risultate infondate, coincidesse con la data del pagamento (estinzione del debito), il legislatore, attraverso un emendamento inserito al Senato in sede di conversione in legge del c.dd. decreto mille proroghe per il 2011, e poi confermato nel testo del maxiemendamento definitivamente approvato, (art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 2011, n. 10), aveva sorprendentemente emanato una norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c. (valida peraltro solo per le operazioni bancarie regolate in conto corrente) cercando in tal modo di vanificare la (pur argomentata e convincente) tesi sostenuta dalle sezioni unite della cassazione.

Mentre i supremi giudici avevano affermato che «il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto

Tali provvedimenti - non a caso definiti in modo icastico «salvabanche» - nell'un caso<sup>14</sup> come nell'altro<sup>15</sup>, erano stati poi inesorabilmente cancellati da pronunce di illegittimità costituzionale.

Tuttavia, nel corso dell'estate 2014, l'anatocismo bancario era stato nuovamente al centro di vicende legislative contraddittorie.

Infatti, a sorpresa, pochi mesi dopo l'entrata in vigore della norma che lo aveva eliminato, si registrò un tentativo di una reintroduzione dell'anatocismo bancario (con cadenza «annuale»), mediante l'art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91<sup>16</sup>. In sede di conversione in legge, la norma *de qua* fu peraltro soppressa: produsse quindi effetti solo

---

abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati», la norma di «interpretazione autentica» parziale invece aveva disposto che «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

Tale provvedimento avrebbe determinato la prescrizione di molti crediti vantati dai correntisti nei confronti delle banche e, data la natura di interpretazione autentica, avrebbe inoltre inciso sui giudizi ancora pendenti determinandone quindi, a partita in corso, un esito difforme da quello indicato dalla Suprema Corte cui spetta l'interpretazione uniforme delle norme giuridiche vigenti (funzione nomofilattica ex art. 65 ord. giud., ulteriormente rafforzata dal terzo comma dell'art. 374 c.p.c., proprio con riferimento alle decisioni delle sezioni unite).

<sup>14</sup> L'art. 25, comma 3, del d. legisl. 4 agosto 1999, n. 342, fu infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo (cfr., Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).) Nelle motivazioni si legge: «La norma denunciata, difatti [...], stabilisce, con formula tipica delle norme di generale sanatoria ("sono valide ed efficaci"), una indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della prevista deliberazione del CICR, prescindendo dal tipo di vizio da cui sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario che non sia meramente occasionale. Non si tratta, evidentemente, di una norma interpretativa - che pure era stata suggerita nel corso dei lavori parlamentari (seduta del 17 giugno 1999 della sesta commissione: pag. 35 del relativo verbale) - perché la disposizione, così come strutturata, non si riferisce e non si salda a norme precedenti intervenendo sul significato normativo di queste, dunque lasciandone intatto il dato testuale ed imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata. Al contrario, con efficacia innovativa e (in parte anche) retroattiva, essa rende "valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione. In altri termini, il legislatore delegato, da un lato sancisce (*pro praeterito*), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR); dall'altro attribuisce (*pro futuro*), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata "validità ed efficacia" alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000. Ma, così disponendosi, è venuta meno ogni continuità logica con la delega, rompendosi la necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata».

<sup>15</sup> L'art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 2011, n. 10, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost., 5 aprile 2012 n. 78)

<sup>16</sup> L'art. 31, comma 1, del d. l. n. 91 del 2014, (recante *Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria il rilancio e lo*

dal 24 giugno 2014 - data di entrata in vigore del decreto legge - al 21 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 . Da tale ultima data rientrò in vigore la normativa precedente.

E il (ripristinato) divieto di anatocismo bancario era, in ogni caso, da intendersi di immediata operatività<sup>17</sup>, a nulla rilevando infatti la mancata emanazione della normativa secondaria.

Tuttavia, con un altro colpo a sorpresa, perdurando ancora (dopo due anni) l'attesa della normativa secondaria (esisteva al riguardo solo «una proposta di Delibera» della Banca d'Italia<sup>18</sup>), in sede di conversione del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (recante "*Misure urgenti sulle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*", convertito in l. 8 aprile 2016, n. 49), è invece comparso l'art. 17 bis che, modificando ancora una volta l'art. 120 t.u.b., ha reintrodotto l'anatocismo bancario. Stavolta la Delibera attuativa del CICR non si è fatta attendere essendo stata emanata con sollecitudine in data 3 agosto 2016<sup>19</sup>.

L'anatocismo bancario rinasce dunque dalle sue ceneri come l'araba fenice.

Per effetto di quest'ennesima modifica, l'art. 120, comma 2, del t.u.b., ora dispone:

*a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;*

*b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al*

---

*sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), così stabiliva: «Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 2. 11 CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».*

<sup>17</sup> In tal senso l'interpretazione assolutamente prevalente: cfr., Trib. Milano 25 marzo 2015; Trib. Milano 3 aprile 2015; Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Roma, 20 Ottobre 2015, tutte in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Arbitrato Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, 8 ottobre 2015, in [http://www.tidona.com/pubblicazioni/giurisprudenza-bancaria/ABF\\_7854-2015.htm](http://www.tidona.com/pubblicazioni/giurisprudenza-bancaria/ABF_7854-2015.htm).

Per la tesi contraria, Trib. Bologna, 9 dicembre 2015, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

<sup>18</sup> Pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia nell'agosto del 2015

<sup>19</sup> CICR, Decreto 3 agosto 2016, *Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.*

*31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.*

La norma *de qua*, ancora in forma subdola (dato che neanche stavolta è stato adoperato espressamente il termine «anatocismo»<sup>20</sup>), prevede che, in virtù dell'autorizzazione del cliente, la somma addebitata sia «*considerata sorte capitale*».

L'anatocismo bancario è quindi ancora vivo, come gramigna che resiste anche ai diserbanti.

3. La reintroduzione dell'anatocismo bancario non può che destare ampie perplessità non solo per il contenuto, ma anche per le modalità di emanazione della relativa norma.

Innanzitutto preliminarmente va considerata l'estraneità e la novità della materia delle «*modalità di calcolo degli interessi*» nei contratti bancari rispetto all'oggetto del decreto legge (che riguarda «*Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*»).

Devono pertanto essere manifestati dubbi in ordine alla sussistenza dei requisiti costituzionali poiché si tratta di una norma inserita in sede di conversione in legge che non è pertinente alla materia del decreto. Come ha affermato la Corte costituzionale<sup>21</sup>,

---

<sup>20</sup> Tanto che, come riferisce C.A. Giusti, *Il nuovo anatocismo: un contributo all'entropia della regolamentazione bancaria*, in [http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/c.a.\\_giusti\\_il\\_nuovo\\_anatocismo\\_un\\_contributo\\_allentropia\\_della\\_regolamentazione\\_bancaria\\_2017\\_0.pdf](http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/c.a._giusti_il_nuovo_anatocismo_un_contributo_allentropia_della_regolamentazione_bancaria_2017_0.pdf), p. 9, taluno ha prospettato una singolare tesi che nega l'introduzione di una deroga al divieto di anatocismo, in quanto si tratterebbe solo dell'utilizzo della tecnica dell'addebito del conto e quindi «in altri termini, l'addebito del conto non rappresenterebbe che un mero pagamento soddisfacente, e come tale gli interessi addebitati sarebbero da considerarsi interessi pagati, senza che venga in rilievo alcun fenomeno anatocistico». Ma tale tesi, come giustamente osserva l'A., è da respingere non fosse altro perché «l'addebito in conto non potrà mai essere considerato un pagamento poiché non soddisfa l'interesse della banca creditrice, bensì aumenta l'esposizione debitoria del cliente nei suoi confronti».

<sup>21</sup> Corte Cost. 12 febbraio 2012, n. 22, che ha affermato: «Questa Corte ha individuato, tra gli indici alla stregua dei quali verificare «se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere», la «evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita (sentenza n. 171 del 2007; in conformità, sentenza n. 128 del 2008).

La giurisprudenza sopra richiamata collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma

i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza non possono ritenersi sussistenti con riferimento a norme inserite successivamente in sede di conversione di un decreto legge qualora risultino estranee alle materie oggetto dello stesso. Nella fattispecie, quand'anche, con un'autentica forzatura, si volesse ritenere che la materia trattata dall'art. 120 t.u.b. sia coerente e omogenea con quella del decreto legge, in ogni caso difetterebbe la straordinaria urgenza di provvedere. Infatti, l'anatocismo bancario era già oggetto di un divieto normativo e non sussisteva alcun motivo (che infatti non è esplicitato nel decreto) di «straordinaria urgenza» per modificare tale vigente disciplina dell'anatocismo bancario. E secondo la Corte costituzionale «la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge [...] non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità». Dunque «l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata [...] *trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale*»<sup>22</sup>.

---

indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. Da quanto detto si trae la conclusione che la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo.

L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale.

L'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento».

<sup>22</sup> Così, Corte cost. 12 febbraio 2012, n. 22, che ha anche rilevato come «ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo.» E ancora «Il presupposto del “caso” straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condi-

Alla luce di tale inequivoca giurisprudenza costituzionale, per una norma eterogenea rispetto all'oggetto del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, come si appalesa l'art. 17 *bis* (aggiunto in sede di conversione in legge) non possono dunque ritenersi sussistenti i requisiti indicati dall'art. 77 Cost.

Venendo poi al contenuto della norma, è di tutta evidenza come si ripropongano i problemi giuridici che l'anatocismo bancario ha sempre determinato, destando giuste perplessità e diffidenze sotto il profilo della tutela del debitore e del cliente della banca.

Innanzitutto, la norma ora consente l'anatocismo anche su conto chiuso, e ciò anche a prescindere dalla stessa autorizzazione. Infatti dopo la chiusura del conto, se il correntista non ha concesso l'autorizzazione e non ha effettuato un versamento per il pagamento degli interessi (cosa che impedirebbe l'anatocismo perché il relativo debito viene estinto), il debito verso la banca, scaduto e insoluto, determina la applicazione dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c. E poichè l'art. 120 t.u.b. prevede espressamente l'eccezione al divieto di anatocismo per gli interessi moratori, la banca potrebbe capitalizzare gli stessi anche senza autorizzazione all'addebito in conto, dunque comprendendo gli interessi sugli interessi fino a quel momento maturati. È quindi evidente che ai sensi della disciplina vigente si possa produrre anatocismo anche su conto chiuso.

Quanto poi all'ipotesi di «autorizzazione del cliente» (che, a prima vista, farebbe pensare a una scelta «libera» del cliente), in realtà sarebbe ingenuo e illusorio pensare che le banche – che invero hanno fatto pressione perché l'anatocismo fosse reintrodotta – si astengano poi dall'esercitare tentativi di persuasione del cliente per l'ottenimento dell'autorizzazione (anche preventiva) all'«addebito» degli interessi esigibili per la loro capitalizzazione. Occorre infatti ricordare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, ha sanzionato tre grandi banche per aver adottato condotte aggressive, proprio a causa delle forti pressioni esercitate sulla clientela per l'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito in conto corrente<sup>23</sup>. In particolare, come si legge nel comunicato dell'AGCM «è emerso che le banche in questione hanno attuato una politica di forte spinta all'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito in conto corrente nei confronti della clientela, adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concedere l'autorizzazione, nel presupposto che l'addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il *modus operandi* ordinario e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi

---

zione di validità prescritta dalla costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il “caso” che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale».

<sup>23</sup> Per i provvedimenti in oggetto adottati dall'AGCM, cfr., <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/11/alias-9014>

sugli interessi debitori»<sup>24</sup>. Pertanto l'AGCM ha considerato scorrette le modalità utilizzate dalle banche per l'insistenza e la forma «con cui sono state richieste le autorizzazioni» tali «da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell'applicazione, in caso di addebito degli interessi in conto, dell'anatocismo bancario».

Ciò posto, la tutela del contraente debole qual è il cliente della banca, come già avvenuto in passato, potrebbe concretamente essere realizzata attraverso la via giudiziaria.

Per quanto riguarda i contratti con i consumatori, non sembra peraltro che possa essere utilmente invocata semplicemente la vessatorietà delle clausole contrattuali con cui si autorizza l'anatocismo. Infatti, l'affermazione del carattere vessatorio (*ex art. 33 c. cons.*), potrebbe essere agevolmente negata con il riconoscimento (ai sensi dell'art. 34, comma 3, c. cons.) di clausola che pedissequamente riproduce una disposizione di legge. Piuttosto sarebbe percorribile la via della repressione delle condotte aggressive.

Per quanto concerne specificamente i contratti con le imprese, sarebbe teoricamente configurabile anche un abuso di dipendenza economica in violazione del divieto stabilito *ex art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192*. Occorrerebbe al riguardo dimostrare l'impossibilità, per l'impresa cliente della banca, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (cioè una banca disposta a non subordinare l'autorizzazione all'anatocismo alla concessione di un'apertura di credito)<sup>25</sup>. E che in tale fattispecie vi sia «subordinazione economica» dell'impresa rispetto alla banca finanziatrice non pare dubbio, considerate le gravi conseguenze della mancata acquisizione della liquidità che è elemento imprescindibile per un'attività economica.

---

<sup>24</sup> E ancora l'AGCM osserva che «Tale strategia è stata sostenuta da varie azioni finalizzate all'acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio da parte della rete e delle funzioni/strutture interne coinvolte, sia sui canali fisici (posta e filiali), sia sull'*internet banking*. Ciò è avvenuto con l'uso di comunicazioni personalizzate precompilate, email e *pop-up* nella *homepage* delle aree clienti volti all'attivazione delle procedure di autorizzazione *on line* preventiva all'addebito in conto degli interessi debitori che non consentivano al consumatore di fornire il diniego espresso all'autorizzazione.

Le banche, nell'adottare tali politiche, hanno fatto attenzione nell'informativa fornita ai clienti a rilevare solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, evidenziando gli effetti in caso di mancato pagamento degli interessi in termini di interessi di mora e di segnalazione alle banche dati finanziarie e creditizie sui cattivi pagatori, e non accennando alle conseguenze dell'autorizzazione connesse con l'applicazione di interessi anatocistici.»

<sup>25</sup> Deve essere al riguardo respinta, per la sua palese infondatezza, l'obiezione preliminare (sostenuta da una pronuncia di merito, Trib. Roma, 5 febbraio 2008, n. 2688, [in http://oec.giulianoedigravio.it/images/stories/articoli/gftribroma522008.pdf](http://oec.giulianoedigravio.it/images/stories/articoli/gftribroma522008.pdf)) di una inapplicabilità del divieto di abuso di dipendenza economica ai contratti bancari.

Cfr. sul punto, P. Fabbio, *Abuso di dipendenza economica*, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/abuso-di-dipendenza-economica\\_\(Diritto-on-line\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/abuso-di-dipendenza-economica_(Diritto-on-line)) 2012, il quale osserva come sia inconsistente «la tesi che vorrebbe esclusi dall'ambito di applicazione del divieto i contratti bancari, di garanzia e la transazione, solo perché la norma, nel definire la dipendenza economica, parla testualmente di "rapporti commerciali"»



Un adeguato approfondimento si rende poi necessario anche sul possibile carattere «preventivo»<sup>26</sup> dell'autorizzazione all'anatocismo e, soprattutto, sulla disposizione che stabilisce l'inefficacia della revoca se successiva all'addebito degli interessi.

Al riguardo potrebbe essere prospettata l'illegittimità costituzionale della norma *de qua* nella parte in cui prevede appunto l'inefficacia della revoca dell'autorizzazione già concessa dal cliente, sol perché intercorsa dopo l'operazione contabile di addebito degli interessi. Tale norma, infatti, determina una situazione incongruente e discriminatoria in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. La norma generale di cui all'art. 1283 c.c. considera legittimo l'anatocismo se oggetto di una convenzione «successiva» alla scadenza degli interessi e, comunque, è giuridicamente irrilevante l'operazione contabile di addebito; di contro, l'art. 120, secondo comma, t.u.b., stabilisce che la revoca dell'autorizzazione all'anatocismo già concessa dal cliente sia inefficace se intercorra dopo l'operazione contabile di addebito. Orbene, nella prospettiva della tutela del debitore-cliente della banca che, in questa fattispecie il legislatore sembra invero aver totalmente perso di vista, appare di tutta evidenza come proprio l'avvenuta contabilizzazione avrebbe dovuto essere un elemento fattuale da considerare essenziale non già al fine di un'inefficacia giuridica dell'eventuale revoca dell'autorizzazione quanto, all'opposto, per consentire al debitore stesso una piena cognizione dell'entità dell'obbligo assunto. In altri termini, la predetta operazione contabile avrebbe dovuto costituire semmai il momento utile dal quale far decorrere un periodo di tempo per una decisione consapevole del debitore di conferma o di revoca dell'autorizzazione all'anatocismo. Secondo quanto previsto dalla norma, invece, tale operazione contabile, sarebbe di per sé sufficiente non solo a produrre concretamente gli effetti giuridici dell'autorizzazione (cioè, l'anatocismo) ma, addirittura, a provocare l'ulteriore effetto dell'irrevocabilità della determinazione nonostante la predetta operazione contabile ben potrebbe favorire l'effettiva presa di coscienza, sia pure tardiva, da parte del contraente debole, delle gravi conseguenze comportate dall'anatocismo pur «preventivamente» autorizzato. E se, in altri termini, l'art. 1283 c.c. dispone che, per la validità della pretesa di anatocismo, la relativa convenzione debba essere «posteriore» alla scadenza degli interessi, è proprio perché è considerato essenziale che il debitore abbia piena contezza della gravità e dell'onerosità di quanto concesso al creditore: ciò che non può avvenire attraverso una convenzione-autorizzazione anteriore. È assurdo in ogni caso che l'effettuazione di una mera operazione contabile (per di più dal contraente che si avvantaggia delle sue conseguenze) possa, alla

---

<sup>26</sup> Osserva V. Farina, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, in *Contratti*, 2016, p. 713 che «l'autorizzazione in parola non ha nulla che vedere con la convenzione successiva alla scadenza di cui all'art. 1283 c.c. In primo luogo perché, in quanto autorizzazione, è naturalmente preventiva e solo eventualmente successiva alla scadenza. In secondo luogo perché può assumere anche la (subdola per il cliente) forma, già ampiamente utilizzata nel settore bancario, del negozio unilaterale ricettizio e non solo di contratto [...] in terzo luogo perché il termine di operatività non è di sei mesi, come previsto limitativamente dall'art. 1283 c.c. per la convenzione posteriore alla scadenza, ma di soli due mesi ...»

pari di un diritto potestativo, determinare effetti giuridici nella sfera dell'altro contraente (come l'irrevocabilità dell'autorizzazione) senza che questi possa opporsi.

In altri termini, la possibile autorizzazione «preventiva» prevista dall'art. 120 t.u.b., inspiegabilmente contraddicendo la regola espressa dall'art. 1283 c.c., crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra debitori a seconda che il rapporto obbligatorio sia intrattenuto con un «intermediario»<sup>27</sup> ovvero con altro creditore.

Ma le ragioni di tutela del debitore non sono meno urgenti se il creditore è un «intermediario» invece che un soggetto che non rivesta tale qualifica. Anzi, è vero esattamente il contrario. L'ordinamento vigente mostra come proprio nei confronti di un soggetto che professionalmente svolge l'attività bancaria o di intermediazione finanziaria la tutela è rafforzata e non già diminuita. Specifiche norme assicurano la protezione del cliente nei confronti della banca in ogni fase del contratto: dagli obblighi di informazione prima della conclusione del contratto, alla stessa sua formazione (si pensi all'imposizione della forma scritta per la stipulazione dei contratti, all'obbligo di indicazione specifica negli stessi delle condizioni economiche praticate - conformi a quelle preventivamente pubblicizzate - e al divieto di rinvio agli usi, all'obbligo di giustificazione dell'esercizio dello *jus variandi* della banca ecc.).

Forti sono pertanto i dubbi in ordine alla legittimità costituzionale di un trattamento differenziato che sia fondato proprio sulla qualità professionale («intermediario») rivestita dal creditore. Non solo infatti non può rilevare la «specialità» di quel creditore (basti ricordare che la banca è un'impresa e non già, come in passato, un soggetto ibrido che, svolgendo una funzione di interesse pubblico, si trovava a metà strada - con conseguenze talora paradossali<sup>28</sup> - tra natura pubblica e privata<sup>29</sup>) ma soprattutto che proprio nei confronti di quel creditore, esiste invece una normativa diretta alla tutela del cliente di cui si è fatto cenno; e, come se non bastasse, anche le disposizioni di cui alla legge anti-usura n. 108 del 1996 sono specificamente applicabili e rivolte anche alle

---

<sup>27</sup> Per «intermediario», si devono intendere «le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB», così l'art. 1, *Definizioni*, della delibera CICR 3 agosto 2016.

<sup>28</sup> La giurisprudenza penale aveva considerato infatti l'operatore bancario come un incaricato di pubblico servizio al fine della configurazione dei delitti contro la P.A.; cfr., Cass., sez. un. pen, 10 ottobre 1981, in *Foro it.*, 1981, II, c. 554.

<sup>29</sup> Sotto il vigore della legge bancaria l'opinione maggioritaria sosteneva la natura pubblicistica dell'attività bancaria (in termini di pubblico servizio oggettivo o comunque pubblico servizio: cfr., G. Ruta, *Lineamenti di legislazione bancaria*, Bancaria editrice, Roma, 1965, 67 ss.; G. Vignocchi, *Il servizio del credito nell'ordinamento pubblicistico italiano*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 33 ss.). Le tesi naturalmente erano fondate sull'art. 1 della legge bancaria (di cui al r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375) che recitava al primo comma: «La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto» e che al secondo comma precisava che «Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito e Banche di diritto pubblico, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati».

banche<sup>30</sup>.

In tale quadro di riferimento dunque, il contraente banca appare tutt'altro che «meritevole» di un trattamento privilegiato (che non può essere giustificato né nei confronti del debitore, né rispetto agli altri creditori che soggiacciono alla disciplina del codice civile e non a quella del t.u.b.).

Dunque, le disposizioni che consentono l'anatocismo bancario, in modo che appare anacronistico e incoerente rispetto all'ordinamento bancario vigente, risultano essere fondate ancora su una pretesa rilevanza della qualità bancaria (o di altro intermediario finanziario) quale titolo per un trattamento differenziato e di favore rispetto al proprio debitore e comunque un trattamento diverso e privilegiato rispetto a quello riservato dalla legge (secondo la disciplina generale del codice civile) agli altri creditori nei confronti dei propri debitori. In altri termini risultano essere ispirate ad un rinnovato, quanto giuridicamente ingiustificato, contraddittorio e di dubbia legittimità costituzionale, *favor pro banca*.

---

<sup>30</sup> Sia sotto forma di assolvimento di obblighi informativi (ad esempio, obbligo di informazione alla clientela del tasso soglia vigente per ogni singola operazione) che sotto forma di una specifica circostanza aggravante del reato di usura (cfr. l'art. 644, comma 5, n. 1, c.p., che prevede pene più elevate se il «se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, *bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare*»).